

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### DEMANSIONAMENTO

## Prova del danno tramite presunzioni

«La Corte di merito ha esattamente, in astratto, richiamato il principio di legittimità secondo cui il danno da demansionamento non è in re ipsa; lo stesso orientamento giurisprudenziale ha precisato che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'articolo 2729 del Codice civile, anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione. La Corte di merito, pur richiamando i suddetti orientamenti, ha però in modo non condivisibile ritenuto non allegato il patito danno, non applicando correttamente, attraverso un prudente apprezzamento, il procedimento presuntivo da cui risalire al fatto ignoto (esistenza del danno) da quello noto (dimostrazione comunque di una dequalificazione accertata per le ragioni esplicitate nella gravata pronuncia)». **Corte di cassazione, ordinanza 6275/2024, depositata l'8 marzo**